

miglie, benché la tassa d'ingresso sia un po' alta; ma generalmente vi fanno furore le *demi-mondaines* e la gente allegra. In quei ritrovi si organizzano molte volte i romanzi più piccanti e, diciamo così, più parigini, poichè quella vita non è di una città più che di un'altra, è una vita internazionale.

Dopo ciò, lascio agli altri il difficile ufficio di raccontarvi le cose serie, di parlarvi del *deficit* del comune di Roma, del pranzo a Crispi, dei partiti politici, ecc.

Sarà certo un avvenimento abbastanza notevole la nuova lotta elettorale per il Consiglio del Comune. L'anno scorso hanno tenacemente combattuto e hanno vinto i *liberals*, contro il partito clericale (che qui è detto dell'Unione romana), il quale, data la sua potente costituzione e il numero degli adepti, pareva una potenza incrollabile.

È dato per certo che anche quest'anno il partito della nuova Roma, il partito liberale, se si guarda dalle manovre avversarie e non si lascia dividere, otterrà una nuova vittoria. Il merito principale della buona riuscita è dovuto, bisogna confessarlo, alla classe degli impiegati, che formano qui una falange terribile e temuta.

Voi sapete che il municipio di Roma si trova in una condizione deplorevole. Alle finanze comunali mancano 6 milioni, e la giunta non s'è potuta trovar d'accordo nel modo di colmare questa grave lacuna. Intanto tutti si lagnano, tacciano d'indolente e d'inetta l'amministrazione, danno la baia al sindaco, alla giunta, al consiglio. Che avverrà con le nuove elezioni? Si troveranno finalmente gli uomini che taglino corto, che tolgano gli abusi, che amministrino con larghezza di criterii e con fermezza?

Io credo che il rimedio non si possa trovare così presto, perchè la condizione attuale è il prodotto di elementi, di interessi, di abitudini, che non è facile eliminare con un semplice cambiamento di persone. Ma è sperabile che cessi quanto prima questo sconcio di una capitale amministrata in modo da eccitare le proteste di quasi tutta la cittadinanza.

SANCHO.

## COME SI VOTA

SECONDO LA

### Nuova Legge Comunale e Provinciale

Alla vigilia delle elezioni amministrative crediamo opportuno riassumere in queste colonne le principali disposizioni o che più direttamente interessano l'elettore chiamato per la prima volta a votare secondo la nuova legge comunale e provinciale, che tutti sanno essere stata promulgata, ma che pochi si danno la briga di studiare.

Abbiamo ommesse le disposizioni generiche e ci limitammo alla riproduzione delle modificazioni e nuove disposizioni state introdotte, le quali è bene vengano popolarizzate, affinché ogni elettore sia conscio ad un tempo dei diritti e dei doveri a norma della nuova legge, che ora sta per ricevere la sua prima applicazione.

Art. 66. — Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori, o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-presidente o il conciliatore.

Il primo presidente della Corte d'Appello, dopo determinato il giorno dell'elezione, e non più tardi di otto giorni prima dell'elezione designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permettere la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine d'anzianità.

Art. 67. — Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presidenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda, e si proclamano eletti i quattro che riportarono maggiori voti.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di L. 10.

Art. 68. — Se alle ore 10 antimeridiane non si sia ancor potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Art. 73. — Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista apposta.

Art. 74. — Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi uguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare per numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Art. 75. — Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pom.

Tuttavia non può, ugualmente a pena di nullità, essere chiusa se non sono trascorse almeno tre ore, dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Art. 76. — Compite le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione: apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale, e le ripone nell'urna.

Art. 78. — Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa mandare a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'ommissione indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate o la ripresa in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni.

Art. 81. — Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 82. — Le schede nulle, le bianche, le contestate in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 84. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli altri scrutatori che ne facciano le voci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi reclami ai quali è provveduto a termini dell'art. 82.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Art. 85. — Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 87. — Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 88. — Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso, se il voto, degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripeterlo in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 89. — Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Art. 90. — Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio Comunale tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione,

della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

## Nuovi Manuali Hoepli

L'editore Ulrico Hoepli, di Milano, continua con quella instancabile operosità che lo predistingue, ad arricchire la collezione dei suoi eccellenti Manuali redatti dai più illustri autori, e ne dà ora nuova prova con la pubblicazione dei nuovi ed eleganti volumetti per le serie, onde essi si dividono, e cioè per la Serie scientifica:

*Diritto internazionale privato* (volume doppio L. 3) del chiar. professore E. P. Contuzzi, della Università di Napoli, lavoro che era vivamente atteso, e che s'accompagna assai bene i due precedenti volumetti dello stesso autore: *Diritto costituzionale* e *Diritto internazionale pubblico*, che trattano così in modo completo tutta la materia che viene svolta nelle Università del Regno. Questi tre Manuali si presentano utilissimi non solo agli studenti universitari, ma altresì ai docenti, ai legali, e a quanti desiderano avere raccolto lucidamente il vasto campo del diritto internazionale considerato nei suoi vari aspetti.

Manuale di *Batteriologia* del professore Canestrini (L. 1,50) riccamente illustrata e che forma una vera attualità scientifica.

Della Serie pratica dei Manuali Hoepli dobbiamo notare *L'Igiene scolastica* di A. Repposi (L. 2): un libro che raccoglie quanto su questo argomento venne detto sin qui, ed è oggetto di dotte discussioni fra pedagogisti e igienisti. È un *vade mecum* dei maestri e delle maestre, a cui lo raccomandiamo per la sua utilità pratica.

Dal chiarissimo professor R. Ferrini, per la Serie pratica, è uscito *Telegrafia*: un volume di 324 pagine, con 95 incisioni che aduna con molta precisione tutto il materiale sullo studio e la pratica della telegrafia. Si raccomanda da sé, specie per la nota valentia dell'autore, ai pubblici insegnanti, ai medici, ai Municipi e in particolar modo agli impiegati telegrafici (costa L. 2).

Per la Serie speciale l'editore Hoepli ci presenta l'ottimo *Manuale del Farmacista* del professor P. E. Alessandri (L. 6,50, di 636 pag. con 138 tav. e 80 incisioni, legato elegantemente), un libro di cui dovrebbero essere forniti tutti i farmacisti e i medici, per il prezioso sussidio di notizie, di formulari, di istruzioni, di indicazioni e di tabelle che esso reca ai professionisti. Il nome dell'autore è assai favorevolmente noto anche per altri lavori speciali, che ebbero la più larga diffusione.

Del chiarissimo professor Garollo, l'editore Hoepli ha pubblicato *L'Atlante geografico storico dell'Italia*, 1 vol. in 32, di 48 pagine di testo, con 25 bellissime carte. Fa pur esso parte dei Manuali per la Serie pratica.

Alle nostre scuole, tanto secondarie quanto primarie, mancò finora il mezzo di procurare con facilità e vero profitto ai discenti una cognizione chiara, ordinata e, nei limiti prescritti dai programmi, completa dell'Italia nostra sotto i tre aspetti geografico, statistico e storico. Ora tale mancanza è tolta, grazie alla presente operetta, nella quale la materia, e precisamente tutta quella voluta dai programmi delle suddette scuole, si trova distribuita in quarantotto pagine di testo (due per ciascuna tavola) con metodo eccellente, e l'esecuzione di ogni singola carta è mirabilmente nitida ed elegante.

Questo Atlante compiuto dopo quattro anni di diligente preparazione, e che ha destato la più viva curiosità quando venne preannunciato, avrà, senza dubbio, un incontrastato successo, riempiendo esso una vera lacuna nel corredo indispensabile delle nostre scuole; un successo eguale, e facile prevedersi, a quello che hanno avuto il bellissimo *Dizionario geografico universale* e l'*Atlantico* Kiepert, dello stesso professore Garollo.